

Sulla nozione di azienda agricola nel diritto dell'Unione europea

Corte di giustizia UE, Sez. V 23 novembre 2023, in causa C-354/22 - Regan, pres.; Ilesic, est.; Campos Sánchez-Bordona, avv. gen. - Weingut A c. Land Rheinland-Pfalz.

Produzione, commercio e consumo - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo - Regolamento delegato (UE) 2019/33 - Indicazione dell'azienda viticola che effettua la vinificazione - Affitto di vigneti altrui e locazione dell'impianto di pressatura presso un'altra azienda viticola - Vinificazione effettuata interamente nell'azienda viticola del vinicoltore affittuario dei vigneti altrui e locatario della pressa altrui.

Per potere utilizzare gli specifici termini dell'allegato VI del reg. delegato n. 2019/33 della Commissione per quanto riguarda la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, occorre che il vino provenga dalle uve raccolte esclusivamente nei vigneti dell'azienda e che la vinificazione avvenga interamente nell'azienda. E ciò si verifica anche quando l'azienda è costituita anche da vigneti altrui presi in affitto dal vinicoltore e anche se costui si serve di una pressa altrui purché utilizzata sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. Nel diritto dell'Unione europea una definizione generale di «azienda» è rinvenibile, oggi, nel reg. n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune. L'art. 3 del detto reg. n. 2021/2115, precisando che le definizioni ivi dettate si intendono «ai fini del presente regolamento», stabilisce al punto 2 che per azienda si intendono «tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro»¹.

Si rileva che nessuna definizione di azienda era contenuta nell'art. 3 del vecchio reg. n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, ma che tale articolo rinviava, per le definizioni, a quelle contenute nel reg. n. 1307/2013 sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Ed era questo regolamento che, all'art. 4, definiva l'azienda come «tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro».

Da tale definizione si ricavano sicuramente tre dati, quegli stessi tre dati che oggi si ricavano dalla vigente definizione: 1) l'azienda è un «complesso» di singole parti che costituiscono un intero², posto che si dice «tutte le unità»; 2) l'azienda agricola è gestita da un solo gestore, dato che si dice «un agricoltore»; 3) l'azienda agricola che interessa il diritto dell'Unione europea è situata, tutta quanta, nel territorio di uno solo Stato membro, dato che si dice «nel territorio di uno stesso Stato membro».

Il terzo dato non ha bisogno di alcuna precisazione: quali siano gli attuali 27 Stati membri dell'Unione europea è di comune conoscenza. Quanto al significato di «agricoltore» di cui al secondo dato, si prende atto che al punto 1 del detto art. 3 del reg. n. 2021/2115 è definito l'agricoltore come colui – persona

¹ Nella traduzione francese è detto che per *exploitation* si intende «l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le territoire d'un même Etat membre». Nella traduzione spagnola è detto che per *explotación* si intende «todas las unidades utilizadas para actividades agrícolas administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro». Anche nella traduzione inglese è detto che per *holding* si intende «all the units used for agricultural activities and managed by a farmer situated within the territory of the same Member State». Il punto centrale è il termine *unità*, *unité*, *unidad*, *unit*.

² L'unità presuppone l'esistenza di «parti» o «porzioni» in cui si divide, appunto, un tutto unico. Giustino, giurista romano del III sec. d.C. diceva: «*si mundi quae nunc partes sunt, aliquando unitas fuit*» («se quelle cose che ora sono parti del mondo, furono un tempo un tutto solo ed unico»): cfr. *Dizionario illustrato della lingua latina*, a cura di E. e R. Bianchi e O. Lelli, Firenze, 1984, 1640. Anche il *Collins Advanced Dictionary of English*, Glasgow, 2009, 1713, spiega il termine *unit* così: «a unit is one of the parts that a textbook is divided into».

fisica o giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche – che «esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri», e più precisamente determinata «in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati sia attraverso» l'allevamento di animali o la coltivazione, sia attraverso il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione (così l'art. 4, par. 2, reg. n. 2021/2115). Dunque, poiché con il secondo dato si fa un rinvio alla definizione di agricoltura come determinata da ogni singolo Stato membro con riguardo all'allevamento, alla coltivazione, al mantenimento del terreno in modo idoneo all'allevamento o alla coltivazione, esso è un dato che, ai fini di questo nostro saggio, non interessa³. Invece è il primo dato che qui mi interessa, perché ne tratta la sentenza della Corte di giustizia del 23 novembre 2023, in causa C-354/22, Weingut c. Land Rheinland-Pfalz, la sentenza che mi ha sollecitato questo scritto.

Dunque, cosa sono «tutte le *unità*» – l'ensemble des unités; todas las unidades; all the units – usate per attività agricole e gestite da un agricoltore e situate nel territorio di uno stesso Stato membro?

2. Nel nostro ordinamento dell'agricoltura, un complesso di beni gestito da un soggetto può dar luogo o a un complesso pertinenziale o fondo attrezzato (art. 817 c.c.) oppure a un'azienda, ovvero sia, come recita l'art. 2555 c.c., il «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa». Se il primo è creato dal proprietario del fondo che al suo servizio o al suo ornamento ha posto delle «cose», il secondo è creatura dell'imprenditore e che, a differenza del primo, è costituito, non solo da «cose», ma anche da altre entità come beni immateriali, diritti, contratti, servizi che accedono al fondo per ottenere utili e profitti imprenditoriali. In ultima analisi, nel nostro diritto – che non ha più un distinto codice commerciale – sono considerati, in diversi articoli, due differenti *complessi* di beni, uno è il fondo attrezzato, un altro è l'azienda. E l'azienda risulterebbe – secondo alcuni autori – in una pluralità di beni giuridicamente disarticolati nonostante la loro unità sotto il profilo economico, oppure – secondo altri autori – in una *universitas*, cioè in un'altra cosa di per sé stessa, in un *nuovo* oggetto e come tale regolato⁴. Comunque è chiaro che l'azienda – quale complesso di beni – è un istituto diverso dall'impresa che è attività *ex art.* 2135 o *ex art.* 2195 del codice civile, complesso che è creazione, appunto, del titolare dell'impresa.

3. Anche nel diritto francese – che ha distinte codificazioni per il diritto civile, il diritto commerciale e il diritto «rurale» – si fa distinzione tra l'*exploitation-bien* e l'*exploitation-activité*, perché è ben chiara la distinzione tra l'operazione con cui il titolare del diritto di proprietà del fondo crea, tra il fondo e cose e animali, un rapporto in modo stabile «per il servizio e la coltivazione di [questo] fondo» (artt. 524 *code civil*) sicché tali cose e tali animali diventano beni «*immeubles par destination*» protette, giuridicamente, dalle stesse norme del *code civil* che regola il diritto di proprietà sul «*fonds de terre*», e l'operazione con cui l'agricoltore organizza i beni e i diritti che, uniti nel «*fonds de culture*», gli servono alla produzione e che trovano la regolamentazione, quanto all'agricoltura, nel *code rural* che contiene le regole applicabili all'attività agricola e a coloro che la praticano⁵.

³ Al riguardo v. A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, Torino, III ed., 2014, 199 ss. È, in sostanza, il requisito dell'unisoggettività, di cui tratta l'art. 2135 del nostro codice civile in relazione al legame tra attività connesse e attività agricole principali. Cfr. A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, IX ed., 2022, 91 ss.

⁴ A tal fine è utile ricordare che nel diritto romano le *res* si distinguevano in *corpora unita* (le cose semplici), in *corpora ex contingentibus* (le cose composte, in cui vi è una coerenza *fisica* che fa dei vari elementi, ad esempio di un edificio o di una nave, una cosa sola) e in *corpora ex distantibus* (le cose complesse, in cui la coerenza è *funzionale* ed è ciò che lega assieme varie cose che il diritto considera come se fosse una sola). La particolarità della cosa complessa (cioè della *res ex distantibus*) è data dal fatto che da una *pluralità ontologica* di cose si passa a un'*unitaria considerazione logica*, e che è il diritto che opera questa specifica considerazione, nel senso che è per il diritto che le *varie cose* sono considerate *una cosa* e *un* (nuovo) oggetto e come tale regolate.

⁵ Cfr. in argomento A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Lineamenti di diritto agrario francese*, Milano, 1988, 33 ss.; E. ROOK BASILE, *Code rural*, in *Digesto*, IV ed., Torino, 1988.

Anche nel diritto spagnolo – anch'esso distinto in *código civil* e *código de comercio*⁶ – rinveniamo qualcosa di simile al nostro diritto. L'argomento e, dunque, anche qui il problema è quello dei «beni» che l'agricoltore spagnolo organizza per l'esercizio della sua attività agricola. O, meglio, il problema è se con riferimento all'attività agricola esercitata in forma imprenditoriale si possa parlare di azienda, e dunque di azienda agraria, o se invece si debba ancora ammettere la perfetta giustapposizione del fondo rustico attrezzato rispetto all'azienda commerciale: in altre parole, la questione è se «azienda» sia un concetto che pertiene solo al diritto commerciale spagnolo, perché è un complesso di beni che non accedono semplicemente al fondo rustico.

Nei codici spagnoli non vi è distinzione normativa tra impresa e azienda, ma leggi e sentenze sempre di più parlano di «*explotación*», «*establecimiento*», «*negocio*», «*fondo de comercio*», «*tienda*», «*casa comercial*» o «*hacienda*» per indicare il complesso di beni con il quale l'imprenditore esercita la sua impresa; e la dottrina spagnola afferma che «*el establecimiento, [è] instrumento al servicio de la actividad económica, [sicché] entra en la categoría de los bienes instrumentales con valor económico*»⁷; in tal modo mi sembra che sempre più la dottrina spagnola si orienti a separare l'aspetto soggettivo da quello oggettivo ogni volta che si serve dell'unico termine «*empresa*» e che era già usato in modo indifferenziato per designare tanto ciò che noi italiani chiamiamo impresa, quanto ciò che chiamiamo azienda. Ma, per la presenza dei due codici, nel diritto spagnolo il problema non è quello delle definizioni. L'operatore agricolo che produce per il mercato è, come nel nostro ordinamento, un imprenditore non-commerciale, ovverosia, per usare il linguaggio del diritto spagnolo, è un «*empresario civil*».

4. Ciò che ora mi preme mettere in evidenza è che il diritto italiano, come quello francese e quello spagnolo, pur prevedendo che l'azienda è un «complesso», non specificano che è un complesso di «unità»: cioè non usano il termine «unità», come invece fa l'art. 3 del reg. n. 2021/2115 che si riferisce a «tutte le unità», allo «*ensemble des unités*», a «*todas las unidades*», ma il più generico termine di «bene». Si deve intendere che «unità» corrisponde a «beni»?

Probabilmente sì, perché l'azienda, l'*exploitation-bien*, l'*establecimiento* può comprendere anche beni, *biens*, *bienes* non solo corporali ma altresì immateriali e diritti e contratti e servizi, che, integrandosi, costituiscono un tutto unico. Le «unità» sono, in altre parole, «porzioni del mondo»⁸, e quindi rigettando l'idea che immediatamente sovviene, e secondo cui «unità» sarebbe espressione di qualcosa da intendere in senso territoriale. Infatti, così avremmo potuto concludere se ci si riferisce all'azienda vitivinicola, dato che l'art. 54 del reg. delegato n. 2019/33 stabilisce che i termini elencati nel suo allegato VI con riferimento all'azienda⁹ sono utilizzabili «soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate *in vigneti* coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell'azienda». E in maniera più chiara è la formula nella lingua francese: «*ces mentions ne sont utilisées que si le produit de la vigne est élaboré exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par cette exploitation et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation*». Sicché saremmo indotti, *prima facie*, a riferire il termine «unità» a particelle di terreno che si integrano fra loro.

5. Il caso oggetto della sentenza della Corte di giustizia in commento era il seguente: il titolare di un'azienda viticola situata a Zell (Germania) produceva vino con uve provenienti non solo dai propri vigneti nella regione della Mosella, ma anche da altri vigneti, siti sempre nella regione della Mosella, a 70 chilometri da Zell, che egli aveva preso in affitto da altri. Più in particolare, sui vigneti affittati l'affittante era tenuto a osservare le istruzioni di coltivazione impartitegli dall'affittuario; costui, oltre a raccogliere

⁶ Il codice di commercio spagnolo, che risale al 1885, è stato aggiornato nel 2023.

⁷ Cfr. R. URÍA, *Derecho mercantil*, Marcial Pons, Madrid, XXVIII ed., 2001.

⁸ Cfr. quanto si è detto *supra*, a nota 2, citando il vocabolario italiano e quello inglese.

⁹ L'allegato VI, per quanto riguarda la Germania, elenca i termini: Burg, Domane, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingartner, Weingut, Winzer.

l'uva nei vigneti affittati, aveva, nella specie, anche il diritto di utilizzare l'impianto di pressatura, sito su una particella dell'affittante, per un periodo di 24 ore dalla vendemmia. Più in particolare, la pressatura doveva farsi secondo le pratiche enologiche dettate dall'affittuario, ma con personale dell'affittante.

Il vino così ottenuto dall'affittuario veniva messo in commercio da costui, utilizzando il termine «Wein-gut». Il problema sottoposto al giudizio della Corte era se detta denominazione fosse legittima, dato che il vino così denominato proveniva da uve coltivate su terreni dell'affittante e pressate con una pressa dell'affittante. Poteva, cioè, affermarsi che il prodotto vinicolo fosse ottenuto esclusivamente da uve vendemmate in vigneti coltivati nell'azienda e che la vinificazione (che comprende la pressatura) fosse interamente effettuata nell'azienda, le uniche condizioni per potere utilizzare legittimamente il termine «Wein-gut»?

Nel caso di specie la direzione effettiva, la sorveglianza e la responsabilità della pressatura incombevano sull'affittuario, ma la pressatura delle uve coltivate sul fondo preso in affitto avveniva su una particella territoriale dell'affittante e con personale dell'affittante. Può affermarsi che in simile caso si abbia un'unica azienda, cioè un complesso di «tutte le unità usate per l'attività agricola» di vitivinicoltura da parte di un solo soggetto, l'affittuario?

Già la Corte di giustizia, nelle sentenze del 14 ottobre 2010, in causa C-61/09¹⁰ e del 2 luglio 2015, in causa C-422/13¹¹, aveva affermato che un'unità di produzione presa in affitto può essere collegata all'azienda dell'agricoltore affittuario anche se l'affittante abbia una sufficiente autonomia nell'esercizio dell'attività di coltivazione. Ed è certo che nel nostro sistema giuridico non si è mai escluso che nell'azienda di un agricoltore possano rientrare anche altre particelle di terra prese in affitto¹².

La questione che rimane è se un siffatto collegamento si verifichi anche quando si tratti di un impianto di pressatura che viene preso in locazione per una durata di 24 ore e quando la pressatura si svolga, pur secondo le pratiche enologiche dell'affittuario, con personale del locatore.

Orbene, a leggere la sentenza in commento ci si accorge senza problemi che per la Corte non vi è dubbio che si abbia un'unica azienda (quella dell'affittuario) anche se essa non è limitata ai soli terreni di proprietà di costui ma può estendersi a vigneti da lui presi in affitto finanche se situati in luogo diverso da quello in cui il detto soggetto possiede i propri vigneti¹³. Solo che a leggere con attenzione la sentenza, ci si rende conto che in ultima analisi la Corte di giustizia si chiedeva se vi fosse un'unica azienda – quella del viticoltore affittuario dei vigneti altrui e locatario della pressa delle uve in essi raccolte – anche quando, come nella specie, ricorresse la locazione di una pressa che era situata su un terreno del locatore-affittante degli altri vigneti e che alle operazioni della pressatura era addetto personale di detto locatore.

Se l'azienda è un complesso di «unità» e se queste – come si è detto e come si è da ritenersi – non sono da intendersi come porzioni di spazio territoriale, ma come «porzioni di mondo» che si integrano fino a costituire un tutto unico, elemento di tale insieme sarebbe anche il contratto di utilizzazione delle pressa. E nel nostro diritto è certo che l'azienda non è costituita dai soli terreni in cui si svolge l'attività agricola, ma altresì da beni immateriali, da diritti e da servizi, e anche da contratti.

6. Quale, allora, è la risposta della Corte? Per esserci l'azienda del viticoltore autorizzato ad utilizzare il

¹⁰ In *Racc.* 2010, I-09763; in *Riv. dir. agr.*, 2010, 4, II, 153.

¹¹ In *Racc. dig.*

¹² Sul rilievo dell'integrazione, nel complesso dei fondi rustici propri, di fondi rustici altrui si ha indirettamente conferma se si tiene presente la (originaria) normazione sul diritto di reimpianto. Sotto la vigenza del reg. n. 1234/2007 sull'OCM unica, quanto all'utilizzo e al trasferimento dei diritti di reimpianto, si prevedeva che questi potessero essere parzialmente o totalmente trasferiti da una ad «un'altra azienda all'interno dello stesso Stato membro qualora: a) una parte dell'azienda interessata venga trasferita a quest'altra azienda [in tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto su una superficie di quest'ultima nel limite della superficie trasferita], oppure, b) le superfici di quest'altra azienda siano destinate alla produzione di v.q.p.r.d. o di vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica, oppure alla coltura di piante madri per marze» (art. 85 *decies*, reg. n. 1234/2007).

¹³ Nel caso di specie a 70 chilometri da Zell, ma nella stessa valle della Mosella.

termine Weingut al vino da lui ottenuto su vigneti presi in affitto e con uve pressate nella pressa altrui sita in una altrui particella, è necessario che l'impianto di pressatura sia messo a disposizione esclusiva dell'azienda vinicola dell'affittuario per il tempo necessario all'operazione di pressatura e che l'affittuario assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente e la responsabilità di tale operazione. Solo in tal caso può dirsi che la vinificazione è stata interamente effettuata nell'azienda viticola del vinicoltore, affittuario di vigneti altrui e locatario di una pressa altrui.